



COMUNE DI MARA

Città Metropolitana di Sassari

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 29 del 07.08.2026.

INDICE

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1- Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 9 – Entrata in vigore

PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1- Oggetto del Regolamento

Articolo 2- Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3- Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4- Effetti della definizione agevolata

Articolo 5- Entrata in vigore

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2023;
 - b) un avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre 2023.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di approvazione del presente regolamento, comunica, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della stessa, l'ammontare delle pendenze del debitore suscettibili di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Il Comune, verificati i requisiti di accesso alla definizione agevolata, provvede a notificare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, ricalcolate ai sensi dell'articolo 2, comma 6. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della predetta notifica, il contribuente è tenuto al versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione. In alternativa, entro lo stesso termine, il debitore può richiedere il pagamento rateale. In tal caso, il numero delle rate, le relative scadenze e le modalità di versamento sono stabiliti in conformità ai criteri previsti dal vigente Regolamento generale delle entrate e della riscossione.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto. Qualora la scadenza della rata, o il termine ultimo del quinto giorno di tolleranza, coincida con un giorno festivo o con un sabato, il termine per il versamento è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già effettuato pagamenti parziali, anche a seguito di provvedimenti di dilazione concessi dal Comune. Ai fini della determinazione degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 3 comma 2, l'ammontare complessivamente versato dal debitore è imputato a riduzione della quota capitale del debito. Qualora le somme già versate risultino pari o superiori all'importo della quota capitale originariamente dovuta, il debito si intende estinto. Eventuali somme versate in eccedenza restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito di accoglimento della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione. La percentuale di pagamento prevista dall'accordo o dal piano omologato si applica alle somme dovute secondo quanto risultante dal decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Rientrano nella sospensione anche le procedure esecutive già in corso, ivi inclusi i pignoramenti presso terzi, presso il debitore o presso istituti di credito, limitatamente ai debiti oggetto della definizione agevolata di cui all'articolo 2, che restano sospesi per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute o alla eventuale decadenza dal beneficio.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata

con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.

PARTE II- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:
 - a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a IMU di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2- Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - a) l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2025;
 - b) l'omessa o infedele dichiarazione IMU per gli anni di imposta dal 2021 al 2025;
 - c) l'omessa o infedele dichiarazione TARI per gli anni l'imposta dal 2021 al 2025.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo. È altresì esclusa dalla definizione agevolata ai fini IMU la quota del tributo di competenza dello Stato.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3- Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il contribuente manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 ottobre 2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica se intende dilazionare il pagamento e il numero di rate . Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.
2. Il Comune entro il 15 novembre 2026 notifica ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le posizioni per le quali l'importo è determinabile sulla base dei dati già disponibili presso l'Ente¹, le modalità di

¹ Nel caso di importi da definire (es. valore aree fabbricabili) il contribuente che vorrà aderire dovrà preliminarmente definire il tributo omesso.

pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento in unica soluzione: da effettuare entro il 31 dicembre 2026;

b) Se l'importo dovuto è superiore a cento (100,00) euro è ammesso il pagamento rateale, da un minimo di due (2) ad un numero massimo di dodici (12) rate mensili, di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 31 dicembre 2026. Se l'importo dovuto è superiore a mille (1.000,00) euro è ammesso il pagamento in un massimo di ventiquattro (24) rate mensili la prima delle quali al 31 dicembre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese solare a decorrere dal 31 dicembre 2026.

3. Nel caso di versamento dilazionato si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso di interesse legale vigente.
4. Alla presenza di fabbricati di categoria D, per i quali è dovuta la quota IMU nei confronti dell'Erario, il debitore dovrà ravvedere² contestualmente alle annualità di cui all'art. 2 comma 1, la quota di competenza dello Stato.
5. Al fine dell'adesione alle agevolazioni di cui al presente regolamento non è ammessa la compensazione con crediti tributari del debitore.
6. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
7. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4- Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, nonché della quota IMU di competenza dello Stato³, il debitore decade dal beneficio. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e il Comune procederà alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizione.

Articolo 5- Entrata in vigore⁴

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

² Ai sensi del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

³ Nel caso di fabbricati di categoria D

⁴ Comma 108 - I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione